



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Giudizio (Libro VII)

Introduzione





Il giudizio

Libro VII



Fase centrale del
procedimento retta
dal principio del
contraddittorio e
dai suoi corollari





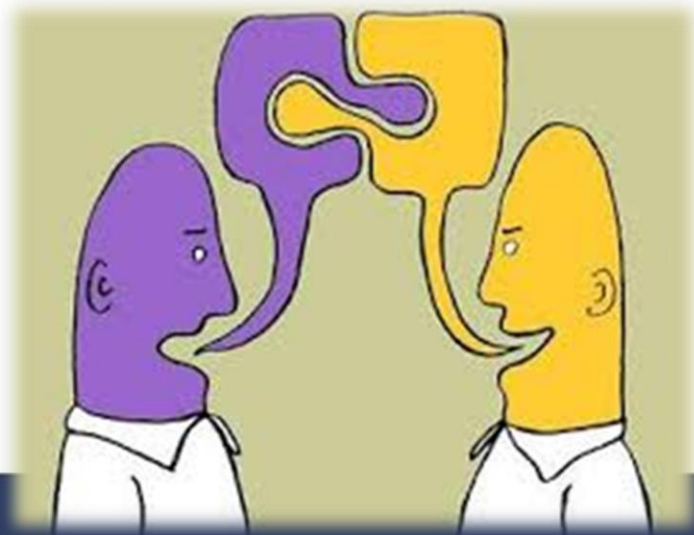
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO



CONTRADDITTORIO IN SENSO DEBOLE
(contraddittorio *sulla* prova o
contraddittorio retorico-argomentativo)
Art. 111 comma 2 Cost.: ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti



**CONTRADDITTORIO IN
SENSO FORTE**
(contraddittorio *per* la
prova)
Art. 111 comma 4 Cost. (I
parte): il processo penale
è regolato dal principio
del contraddittorio *nella*
formazione della prova





**DIMENSIONE
SOGGETTIVA**



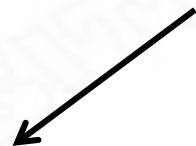
**DIMENSIONE
OGGETTIVA**



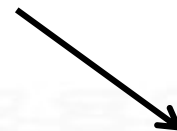
**DIRITTO A
CONFRONTARSI
CON L'ACCUSATORE**
(art. 111, c. 3 + art.
6 par. 3 lett. d)



Metodo di **ricerca della verità giudiziale**
meno infallibile di tutti gli altri → **statuto
epistemologico del processo penale**



Principio al quale il
legislatore ordinario
deve ispirarsi nella
stesura delle regole che
disciplinano il
procedimento
probatorio



**Regola di esclusione
probatoria** → dichiarazioni
acquisite unilateralmente
(fuori dal contraddittorio)
non possono essere poste a
fondamento della pronuncia
sulla regiudicanda
**REGOLA D'ORO DEL
PROCESSO ACCUSATORIO**



DUBBI SULLA PORTATA DEL CONTRADDITTORIO IN SENSO FORTE SANCITO DALLA PRIMA PARTE DELL'ART. 111 COMMA 4 COST.

TEORIA DELLA REGOLA D'ORO DEL PROCESSO ACCUSATORIO (FERRUA)

DALLA PRIMA PARTE DEL IV COMMA SI
DESUME UNA REGOLA DI ESCLUSIONE IN
FORZA DELLA QUALE POSSONO ESSERE
UTILIZZATI PER LA DECISIONE SULLA
COLPEVOLEZZA SOLO LE DICHIARAZIONI
FORMATE IN DIBATTIMENTO → QUELLE RESE
FUORI DAL DIBATTIMENTO POSSONO ESSERE
IMPIEGATE SOLO PER VALUTARE LA
CREDIBILITA' DELLA FONTE

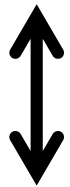
TEORIA DELLA PROVA COMPLESSA (GREVI)

LE DICHIARAZIONI FORMATE FUORI
DAL DIBATTIMENTO, SE USATE PER LE
CONTESTAZIONI, FORMANO UN'ENTITA'
PROBATORIA COMPLESSA CHE SI PUO'
DIRE FORMATA IN CONTRADDITTORIO



II PARTE DEL IV COMMA DELL'ART. 111: La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore

Teoria della regola d'oro del processo accusatorio (Ferrua): si tratta di una specificazione di quanto già desumibile dalla I parte → preoccupazione di rafforzare la regola d'oro con una norma di chiusura → **criterio di valutazione**



Teoria della prova complessa (Grevi)

- a. argomento economico: non si può interpretare la disposizione escludendo qualsiasi significato
- b. **Unica via per attribuire un significato a questa disposizione è fornire un'interpretazione *a contrario*** → una vera e propria regola di esclusione sussiste solo in questi casi e non nelle ipotesi in cui si ha difformità tra quanto dichiarato nel contraddittorio e quanto dichiarato nella fase preliminare

Corte cost. 32,36,293/2002 → accoglie la tesi più rigorosa: la prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost. esprime una **generale regola di esclusione probatoria**, in base alla quale nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali, contemplati dal comma successivo





Corte di Strasburgo
sull'art. 6 par. 3 lett. d C.e.d.u.

diritto a confrontarsi con
l'accusatore non postula
necessariamente la radicale
esclusione delle prove
dichiarative non formate nel
contraddittorio tra le parti

È consentito l'utilizzo a fini di prova di
dichiarazioni accusatorie rese **nel corso delle**
indagini preliminari da un testimone che le
abbia successivamente ritrattate in sede
dibattimentale nella misura in cui l'esame
dibattimentale del testimone abbia garantito
alla difesa la possibilità di contestare il
contenuto delle sue precedenti
dichiarazioni» (C. Edu, 16-3-2000, Camilleri
c. Malta)

**CONTRADDITTORIO ALMENO
DIFFERITO SULLA FONTE DI PROVA**





ECCEZIONI AL CONTRADDITTORIO IN SENSO FORTE

Art. 111 comma 5
Cost.: la legge regola
i casi in cui la
formazione della
prova non ha luogo
in contraddittorio
per

1

CONSENSO DELL'IMPUTATO
(contraddittorio implicito)

2

ACCERTATA IMPOSSIBILITA'
DI NATURA OGGETTIVA
(contraddittorio impossibile)

3

EFFETTO DI PROVATA
CONDOTTA ILLECITA
(contraddittorio inquinato)



CONSENSO DELL'IMPUTATO (contraddittorio implicito)

Ratio: valutazione che l'esperimento gnoseologico **condotto unicamente dalla controparte** corrisponde a ciò che sarebbe ottenibile con la propria **partecipazione all'attività di formazione del dato conoscitivo** (l'assunzione in contraddittorio risulta superflua)



Effetto: il consenso dell'imputato dovrebbe valere esclusivamente con riferimento a elementi potenzialmente "a suo carico", ossia raccolti da altre parti



Diverso approccio accolto da Corte cost. 184/2009 (in materia di **investigazioni difensive in abbreviato**)

Riti
premiali e
concordato
o sulla
prova

2

ACCERTATA IMPOSSIBILITA' DI NATURA OGGETTIVA (contraddittorio impossibile)

Natura oggettiva → impossibilità deve dipendere:

- a. dal **carattere intrinsecamente incompatibile dello strumento** probatorio con il contraddittorio (es. intercettazioni)
- b. da una **causa oggettiva**, ossia indipendente dalla volontà di un soggetto (forza maggiore: es. morte del testimone)



Ratio:

giustificazione di natura epistemologica solo per gli atti strutturalmente incompatibili con il contraddittorio



No giustificazione epistemologica per l'irripetibilità sopravvenuta



In definitiva → questa deroga si giustificerebbe proprio in un'ottica di **non dispersione della prova**



EFFETTO DI PROVATA CONDOTTA ILLECITA (contraddittorio inquinato)

Ratio: la pressione sul dichiarante **pone in dubbio l'efficacia epistemologica dell'assunzione in contraddittorio**

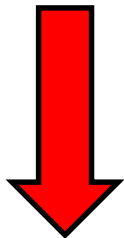


Tipologia della condotta: rileva soltanto la condotta illecita **sul** dichiarante (es. violenza, minaccia, subornazione) e non anche quella **del** dichiarante (es. falsa testimonianza)

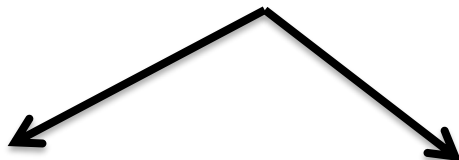




Corollari del principio del contraddittorio

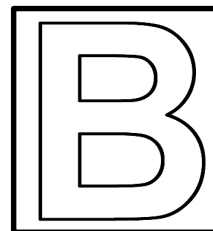
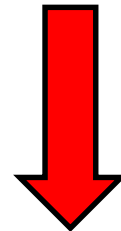


canone di separazione
funzionale tra le fasi



SISTEMA DEL
DOPPIO
FASCICOLO

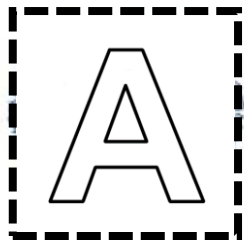
REGOLA DI
ESCLUSIONE DEGLI
ARTT. 526 C. 1 E 514



Principi relativi al giudizio:

- Principio di oralità
- Principio di immediatezza
- Principio di concentrazione
- Principio di pubblicità
- Principio di correlazione tra accusa e sentenza





Fascicolo per il dibattimento (art. 431)

Contiene atti conoscibili
dal giudice
dibattimentale

Atti acquisiti
attraverso la
lettura (art.
511)

No divieto di
pubblicazione
e (arg. *ex*
art. 114)

Fascicolo del pubblico ministero (art. 433)

Contiene gli atti di
indagine di p.g., PM
e difensore non
conoscibili dal
giudice
dibattimentale

Atti utilizzati di regola
per le **letture-
contestazione** (artt. 500
e 503) o per le **letture
acquisizione** in caso di
sopravvenuta
impossibilità di
ripetizione (art. 512)

**Divieto di
pubblicazione**
e degli atti
(art. 114 c.
3)





CONTENUTO DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO (previsioni tassative)

ATTI FORMATI IN CONTRADDITTORIO

Verbali di atti assunti in **incidente probatorio** (lett. e)

Verbali di atti **ripetibili compiuti all'estero** ai quali i difensori hanno avuto il diritto di presenziare e di esercitare le stesse facoltà previste dalla legge italiana (lett. f)

ATTI PER I QUALI NON E' POSSIBILE LA FORMAZIONE IN CONTRADDITTORIO (art. 111 c. 5)

Verbali di atti **unilaterali non ripetibili *ab origine*** (lett. b e c)

Prova documentale e atti **non ripetibili *ab origine*** assunti all'estero mediante rogatoria (lett. d)

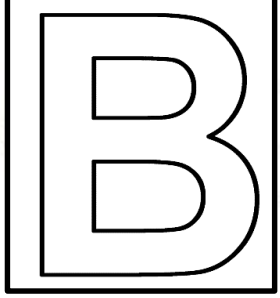
Corpo del reato e cose pertinenti al reato (lett. h) → no documenti (art. 495 c. 3)

Certificato generale del casellario e altri **documenti sulla personalità dell'imputato** (lett. g)

ALTRI ATTI

Atti con funzione di **impulso processuale** (lett. a)
→ No funzione probatoria ma di verifica delle condizioni di procedibilità





COROLLARI

1. **Principio di oralità**
2. **Principio di immediatezza**
3. **Principio di concentrazione**
4. **Principio di pubblicità**
5. **Principio di correlazione tra accusa e sentenza**

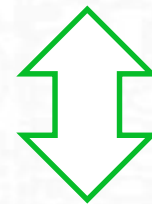




1. PRINCIPIO DI ORALITA'

le prove dichiarative vanno assunte mediante esame incrociato in dibattimento

Laddove ciò non sia possibile (irripetibilità originaria, irripetibilità sopravvenuta) → va garantito almeno un contraddittorio argomentativo



Istituto della lettura *ex artt. 511 ss. (in primis degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento)*





PROBLEMA DELLA PARTECIPAZIONE A DISTANZA
AMPLIATA NOTEVOLMENTE DALLA RIFORMA
ORLANDO

Art. 146-bis.

Partecipazione al dibattimento a distanza

1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati **nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4)**, del codice, **partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà**. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone ⁽¹⁾.

1-bis. La **persona ammessa a programmi o misure di protezione**, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata ⁽²⁾.

1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il **giudice può disporre con decreto motivato**, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo **qualora lo ritenga necessario** ⁽³⁾.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando **sussistano ragioni di sicurezza**, qualora il **dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento**, ovvero quando si deve assumere la **testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario** ero quando si deve assumere la ⁽⁴⁾.

PARTECIPAZIONE
OBBLIGATORIA A
DISTANZA

PARTECIPAZIONE
FACOLTATIVA A
DISTANZA



MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE A DISTANZA

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con **modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto**. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di **essere presente nel luogo dove si trova l'imputato**. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto ⁽⁷⁾.



grazie all'**interpolazione degli artt. 45 bis e 134 bis disp. att. c.p.p.**, le nuove regole si applicano anche ai procedimenti camerali, nonché al giudizio abbreviato svolto in pubblica udienza



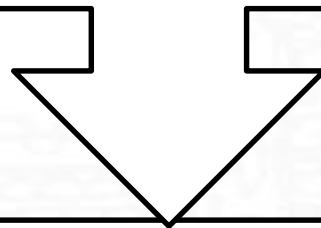
la volontà del legislatore è con tutta evidenza quella di espandere notevolmente la possibilità di usufruire dello strumento in esame, con tutto quello che ciò potrebbe comportare in termini di risparmio di tempo e costi. Possono però certamente sorgere **alcuni dubbi** soprattutto rispetto agli automatismi di cui ai commi 1 e 1 *bis*; vi si scorgono, infatti, due presunzioni: la prima di necessità della partecipazione a distanza per determinate categorie di soggetti; la seconda di piena surrogabilità della presenza fisica in aula. Si tratta, tuttavia, in forza di quanto previsto dal comma 1 *ter*, di **presunzioni relative**, che, in quanto tali, potrebbero in linea di massima essere in grado di reggere a eventuali vagli di legittimità; un uso sapiente di tale clausola potrebbe infatti impedire che il dibattimento venga, in concreto, svuotato





2. PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA

Il giudice chiamato a decidere deve essere lo stesso davanti al quale vengono assunte le prove → rapporto immediato tra giudice ed elementi probatori introdotti nel giudizio



Corollario → regola fondamentale dell'**immutabilità del giudice**

Art. 525 comma 2 (unico caso di nullità speciale assoluta)





PROBLEMA: cosa succede nel caso di mutamento della composizione del collegio o del giudice monocratico durante il dibattimento?

Contrasti interpretativi

Tesi
“massimalista”
→ rinnovazione
integrale del
dibattimento

Tesi “minimalista” → verbali
degli atti compiuti in precedenza
confluiscono nel fascicolo per il
dibattimento → possono essere
acquisiti mediante lettura

Tesi intermedia (prevalente) →
rinnovazione della prova quando
vi è richiesta della parte e la
riassunzione non è divenuta
impossibile

Es. processo
per
l'omicidio di
Lea Garofalo





3. PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE

Indica la tendenziale unità di tempo nella quale va celebrato il dibattimento, destinato a svolgersi in una sola udienza o in più udienze contigue → Susseguirsi ininterrotto fra l'acquisizione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza

Ratio → collocare la decisione quanto più possibile vicina temporalmente all'assunzione delle prove (valore coessenziale all'immediatezza)





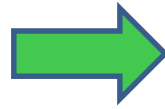
Art. 477 c. 1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

C. 2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che non oltrepassi i dieci giorni.



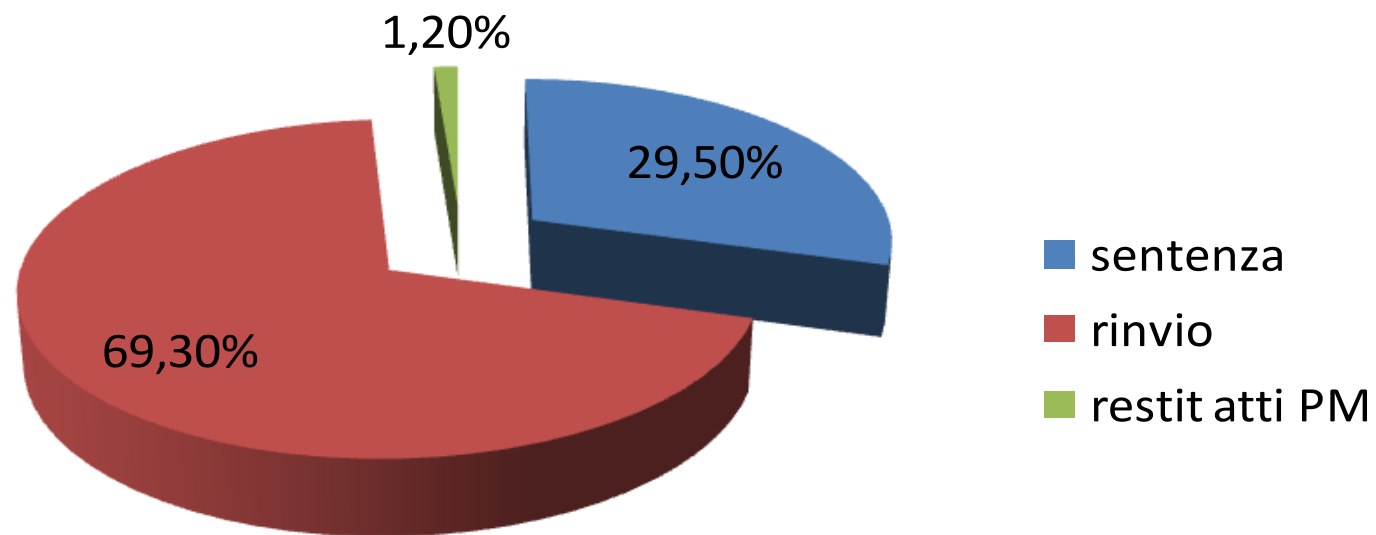


Principio vanificato
nella prassi



ampia diffusione del rinvio a udienza fissa

Esito udienze

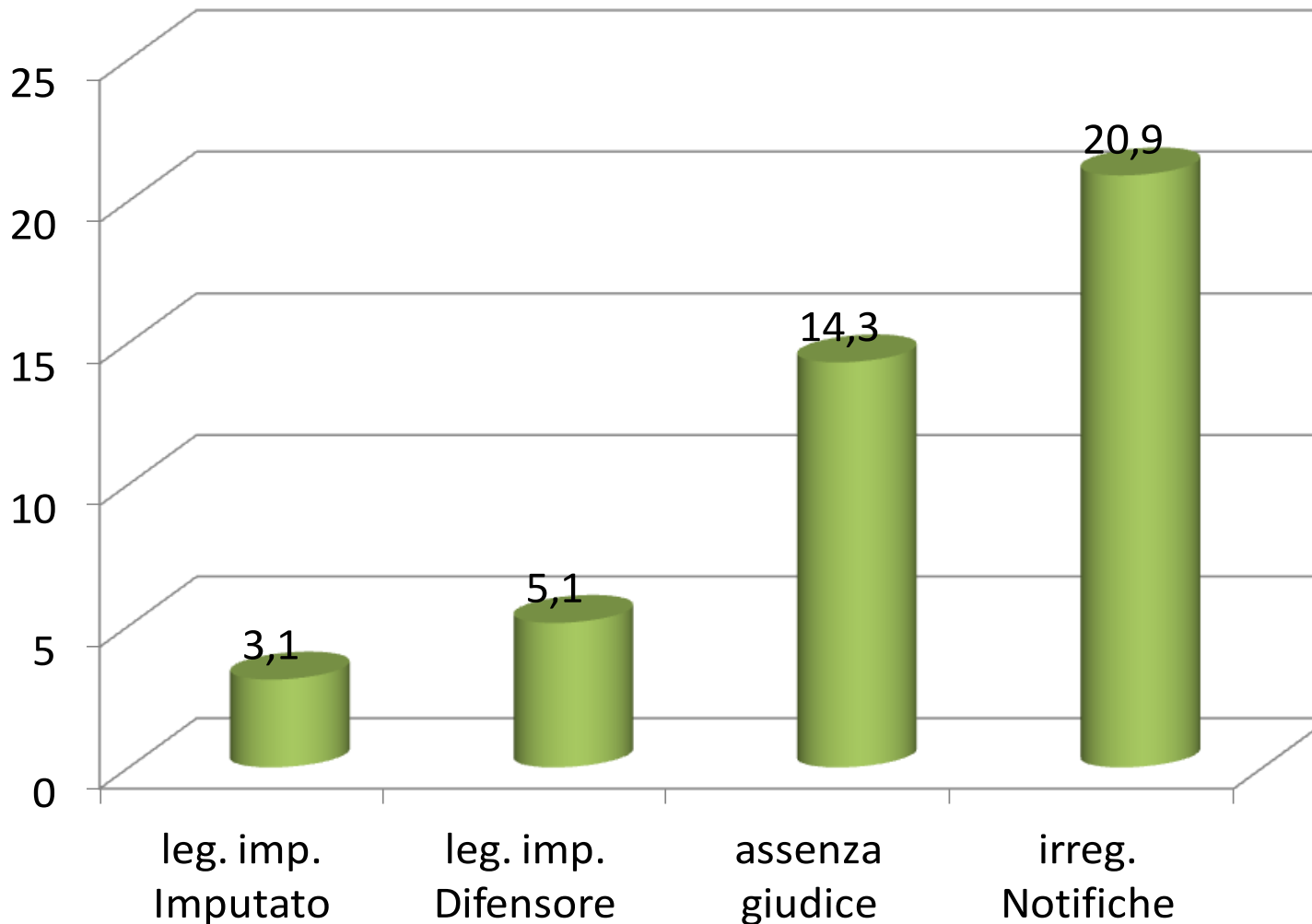


Indagine Eurispes-Unione Camere penali 2008





Rinvii per ragioni di carattere generale

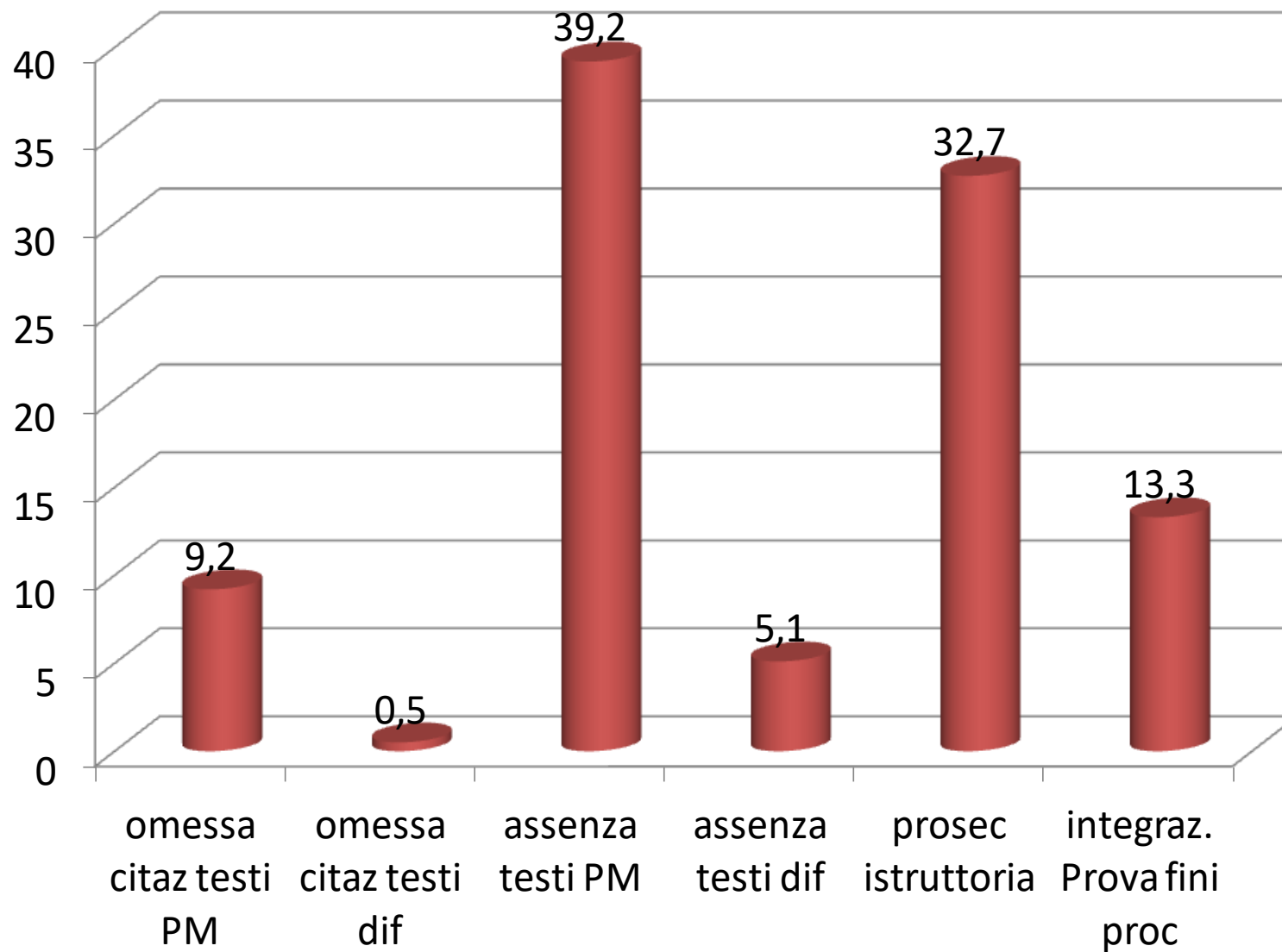


Indagine Eurispes-Unione Camere penali 2008





Rinvii propri dell'istruttoria dibattimentale



Indagine Eurispes-Unione Camere penali 2008





4. PRINCIPIO DI PUBBLICITA'

Corte cost. n. 12/1971

La pubblicità è coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento

Corte e.d.u. (*Bocellari c. Italia*): § 34:

La pubblicità del dibattimento costituisce un principio fondamentale consacrato dall'art. 6 CEDU: essa protegge i cittadini da una **giustizia segreta che sfugge al controllo della collettività** e rappresenta **uno dei modi per contribuire a preservare la fiducia nei tribunali**

Attraverso la trasparenza che conferisce all'amministrazione della giustizia, essa contribuisce a raggiungere lo scopo dell'art. 6 § 1: l'equo processo che figura tra i valori di ogni società democratica





Forme di pubblicità

PUBBLICITA' DIRETTA

Udienza pubblica a pena di nullità (471 c. 1)

Salvo che si proceda a porte chiuse



PUBBLICITA' MEDIATA

Art. 147 disp. att. → organi di informazione

Art. 114 c.p.p. → pubblicazione degli atti





Casi in cui si procede «a porte chiuse» (472)

1. quando la pubblicità può nuocere al **buon costume**, o comportare la diffusione di notizie da mantenere **segrete** nell'interesse dello Stato
2. quando l'assunzione di una prova può causare pregiudizio alla **riservatezza** dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione



Nei casi *sub* 1 vi è anche il divieto di pubblicazione degli atti (114 c. 4)





3. quando la pubblicità può nuocere alla **pubblica igiene**; avvengono da parte del pubblico **manifestazioni** che turbano il regolare svolgimento delle udienze; è necessario salvaguardare la **sicurezza** di testimoni o di imputati
4. per alcuni **reati sessuali**, su richiesta della p.o., oppure sempre se la p.o. è minorenni
5. per l'**esame dei minori**, su disposizione del giudice





Riprese audiovisive dei dibattimenti (147 disp. att.)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, **se le parti consentono**, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.
2. L'autorizzazione può essere data anche **senza il consenso** delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento



Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a **porte chiuse** *ex art. 472 cc. 1, 2 e 4*



DUPLICE PERICOLO DELL'INTRUSIONE DEI *MEDIA* NELLA GIUSTIZIA

EFFETTO PERTURBATORE SUGLI ATTORI DEL PROCESSO

“l’obiettivo influisce sugli attori;
più o meno lo patiscono tutti;
nelle teste labili, poi, scatena
tempeste, dall’esplosione
narcisistica al panico” (Cordero)



EFFETTO DI DELOCALIZZARE LA SCENA GIUDIZIARIA

Si annulla l’apparato simbolico della
procedura e lo si sostituisce con una
presunta rappresentazione diretta,
non mediata della realtà → si
trasmette un’immagine che produce
emozioni e non elaborazioni →
queste presuppongono una rottura,
un distacco





Giurisprudenza di Strasburgo

Illegittimità convenzionale e poi costituzionale della mancata previsione della pubblicità a richiesta dell'interessato

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di ritenere in contrasto con l'ART. 6 CEDU taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale. Ciò è avvenuto, in specie, con riguardo al **procedimento applicativo delle misure di prevenzione** (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, sulla cui scia sentenza 26 luglio 2011, Paleari contro Italia; sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia) e al **procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione** (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).





ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE (Corte cost. n. 93 del 2010) → illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, «nella parte in cui non consent[ivano] che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolg[esse], davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica

PROCEDIMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'INGIUSTA DETENZIONE (questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 c.p.p., in relazione all'art. 646 c.p.p., nella parte in cui tali norme non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica → Corte cost. 214/2013 → la Corte costituzionale ha dichiarato la quaestio de legitimitate inammissibile per difetto di rilevanza perché l'istante non aveva formulato alcuna richiesta per ottenere lo svolgimento del rito in udienza pubblica

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (Corte cost. 135/2014 → l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 c.p.p. «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica



PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

Coste cost. 97/2015

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

Se, per un verso, dunque, la «posta in gioco» nel procedimento in questione è elevata, per altro verso, non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate.

PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'APPLICAZIONE DELLA CONFISCA

Corte cost. 109/2015

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.





5. PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA

Il fatto storico sul quale il giudice si pronuncia deve coincidere con quello **descritto nell'imputazione (art. 429 lett. c)** o nella **contestazione effettuata in dibattimento**

NUOVE CONTESTAZIONI (capo IV)

→ Fluidità dell'imputazione

Fatto diverso: le modalità di svolgimento del fatto risultano diverse (art. 516)

Luogo e tempo della condotta; procedimento per lesioni colpose sopravviene la morte della vittima

Contestazione suppletiva: emerge una circostanza aggravante o un reato concorrente (art. 12 lett. b) (art. 517)

Contestata la recidiva

Fatto nuovo: emerge che l'imputato ha commesso un **fatto ulteriore** rispetto a quello contestato e non connesso oppure un **fatto del tutto nuovo** (art. 518) → criterio della compatibilità: il secondo fatto si aggiunge al primo e può con esso coesistere essendo un episodio naturalisticamente e giuridicamente autonomo

Addizione
ingiuria si aggiunge alla minaccia; estorsione si aggiunge alla rapina

Sostituzione
Mario ha ucciso Gino e non Claudio



Fatto diverso
(art. 516)

**Contestazione
suppletiva:** (art.
517)



Fatto nuovo (art. 518)

Garanzie per l'imputato
→ Corte cost. 265/1994;
530/1995; 333/2009:
facoltà per l'imputato di
chiedere **oblazione,
patteggiamento e
abbreviato**

**Garanzie per
l'imputato** → Art. 519:
termine a difesa +
diritto alla prova

Art. 518 comma
2 → Consenso
dell'imputato
presente →
richiesta PM +
consenso
imputato
presente + no
pregiudizio per
la speditezza →
immediata
contestazione

Art. 518
comma 1 →
esercizio di
un'autonom
a azione
penale





Rimedio all'esito del
giudizio dibattimentale



Sanzione: nullità (art. 522)
“L'inosservanza delle
disposizioni previste in
questo capo è causa di
nullità”

Art. 521 comma 2
Trasmissione degli
atti al p.m. →
provvedimento di
definizione
processuale del
processo → seguirà
una nuova iscrizione
ex art. 335 c.p.p.

Che tipo di nullità è?

Assoluta se si
tratta di violazione
delle norme che
definiscono i
presupposti

A regime
intermedio se si
tratta di
inosservanza delle
disposizioni
relative ai diritti
dell'imputato

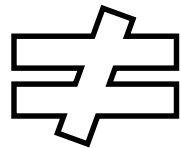


Giudice d'appello
(art. 604)

Annulamento parziale con rinvio al giudice di I grado (fatto diverso o aggravante a effetto speciale) (I c.)

Annulamento parziale con rinvio al p.m. in caso di reato concorrente o di fatto nuovo (III c.)

Rideterminazione della pena in caso di prevalenza delle attenuanti o di circostanze diverse da quelle a effetto speciale (II c.) → *ratio* di economia processuale



DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO

Iura novit curia → art. 521
comma 1

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una **definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione**, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.





I LIMITE → COMPETENZA PER MATERIA O ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

II LIMITE → DESUMIBILE DALL'ART. 6 C.E.D.U.



Corte e.d.u., 11 dicembre 2007, *Drassich c. Italia*

§ 34 Le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il **diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa** deve essere considerato alla luce del **diritto per l'imputato di preparare la sua difesa** (Pélissier e Sassi c. Francia già cit., §§ 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi **vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.**





Cass. Sez. II, 12.11.2012 (dep. 14.1.2013), n. 1625

un soggetto che aveva fatto di **richiesta di giudizio abbreviato** incondizionato in relazione all'accusa di **furto di una betoniera**, ed era invece stato condannato per il **reato di ricettazione**.

IMPUTAZIONE

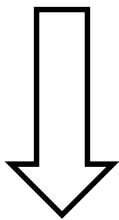
delitto di cui all'art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 7,
perché, al fine di trarne profitto,
s'impossessava di una betoniera di
proprietà di C.P.;
fatto aggravato perché commesso su
cose esposte per necessità alla
pubblica fede.



CONDANNA

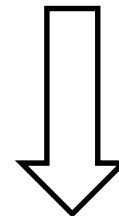
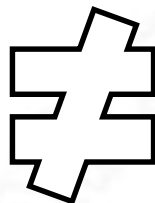
Con sentenza pronunciata in data 4/11/2010, il giudice monocratico del Tribunale di Lanusei, riqualificava il fatto in **ricettazione** e condannava l'imputato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 90,00 di multa. Il giudice escludeva che "potesse sussistere una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché il contenuto essenziale della seconda imputazione doveva ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto"





Art. 624

chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.



Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro

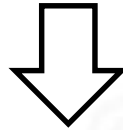




CORTE DI CASSAZIONE

il giudice deve verificare:

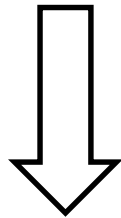
- a) "se fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata";
- b) "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti";
- c) quali siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente".



nel caso specifico ritiene:

- a) che la riqualificazione **non potesse reputarsi prevedibile**, non risultando condivisibile la tesi della sentenza impugnata secondo cui la qualificazione del fatto a titolo di ricettazione sarebbe stata desumibile dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato alla Polizia giudiziaria, in cui egli negava di essere l'autore del furto;
- b) che il **diritto dell'imputato a dedurre nuove prove relative alla diversa qualificazione sia stato violato**
- c) che la riqualificazione del reato di furto nella più grave fattispecie di ricettazione abbia ovviamente aumentato il quantum di pena inflitta



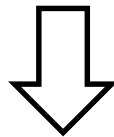


In conclusione, e pur confermando in termini generali l'indirizzo secondo cui "è possibile riqualificare il fatto da furto a ricettazione", la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui "deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, ove, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, l'originaria imputazione di furto venga riqualificata in ricettazione se, in concreto, per l'imputato non fosse sufficientemente prevedibile che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti potesse essere riqualificata e, quindi, non sia stato messo in concreto nella possibilità di difendersi".

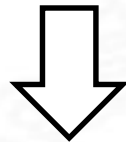




CRITICA DEL CRITERIO DEL PREGIUDIZIO EFFETTIVO → ALLA
DIFESA NON PUO' ESSERE ACCOLLATO L'ONERE DI CONTRADDIRE
SU TUTTE LE POSSIBILI IMPUTAZIONI



IMPUTATO DEVE ESSERE POSTO NELLE CONDIZIONI DI DIFENDERSI
EFFETTIVAMENTE SU **UNA IMPUTAZIONE**, CHE HA UNA COMPONENTE IN
FATTO E UNA IN DIRITTO DIFFICILMENTE SCINDIBILI



SOLUZIONE → OBBLIGO PER IL GIUDICE DI INFORMARE LE
PARTI DELLA RIQUALIFICAZIONE → VUOTO NORMATIVO

AUSPICIO DI UN
INTERVENTO DEL
LEGISLATORE



NEL FRATTEMPO → APPLICAZIONE
ANALOGICA DELL'ART. 441-*BIS* PER
L'ABBREVIATO?
APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART.
506 IN DIBATTIMENTO?

